



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Ordinanza n. 27 - 2020 del 15/10/2020

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 412/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

DATO atto che in base a quanto disposto dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991 n. 10" il Comune di Chiesina Uzzanese è classificato in fascia climatica "D", che per questa zona climatica gli impianti di riscaldamento possono essere attivati nel periodo compreso dal 1° novembre al 15 aprile e per una durata massima giornaliera di 12 ore ;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, anorma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192", che modifica ed integra il D.P.R. 26/08/1993 n. 412 ;

VISTO quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 , ovvero che il Sindaco, può ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 il quale stabilisce che "al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria" ;

ATTESO che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale;

CONSIDERATO pertanto opportuno anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità all'interno degli edifici , anche in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-10 e degli obblighi di confinamento al quale sono sottoposte le persone contagiate dal virus;

VISTO l'art. 50, del D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale stabilito per l'accensione degli impianti di riscaldamento per le utenze ubicate nel Comune di Chiesina Uzzanese (ricadente nella fascia climatica "D"), l'anticipazione facoltativa dell'accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, con effetto immediato e fino al 31/10/2020,, autorizzando il funzionamento degli stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

INFORMA

che a partire dal 01/11/2020 e fino al 15/04/2021, gli impianti riscaldamento potranno essere tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore sempre nel rispetto delle condizioni di esercizio stabilite dall'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 ;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia;
- Servizio Polizia Municipale

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Chiesina Uzzanese, li 15/10/2020

IL SINDACO
Fabio Berli

